

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Dott. Giuseppe Marziale .....         | Presidente [Estensore]   |
| Avv. Bruno De Carolis .....           | Membro designato dalla Banca d'Italia  |
| Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio..... | Membro designato dalla Banca d'Italia  |
| Prof. Avv. Saverio Ruperto .....      | Membro designato dal Conciliatore<br>Bancario e Finanziario – per le controversie<br>in cui sia parte un consumatore |
| Dott.ssa Liliana Rossi Carleo .....   | Membro designato dal C.N.C.U.  |

nella seduta del 18.06.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

Il ricorrente chiede, in qualità di erede, “chiarimenti, motivazione e documentazione” in relazione allo svincolo di due titoli caduti in successione, ponendo in evidenza:

- da un lato, che la Banca presso la quale erano depositati, pur avendo a suo tempo comunicato che tali titoli non potevano essere svincolati o divisi “senza istruzioni concordi degli eredi o loro rappresentanti”, ne aveva successivamente disposto il trasferimento presso altro intermediario su richiesta di uno dei coeredi;
- dall’altro, che la richiesta di chiarimenti, formulata in sede di reclamo, aveva ricevuto risposte inesatte e insoddisfacenti.

Con le controdeduzioni la Banca ribadisce che i titoli trasferiti erano intestati ad uno solo dei cointestatari del conto ed erano stati trasferiti su sua richiesta; e fa inoltre presente che l'originale della disposizione di trasferimento era andata smarrita e non poteva essere quindi prodotta.

### **Diritto**

Le richieste formulate dal ricorrente appaiono giustificate.

Invero, con la lettera spedita il 13 giugno 2005, al momento dell'apertura della successione, la Banca aveva dichiarato che i titoli, pur essendo intestati ad uno (soltanto) degli eredi, erano inseriti in un "deposito a custodia con firme congiunte a due nominativi". Tale precisazione lascia supporre che non fosse stato attribuito ai cointestatari del rapporto il potere di operare disgiuntamente e che doveva quindi escludersi che essi potessero singolarmente disporre del deposito con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri. Possibilità comunque negata, in via generale, dalla stessa disciplina convenzionale per gli eredi del cointestario, per i quali si prevede che essi possano effettuare atti dispositivi con il concorso di tutti i coeredi (Circ. A.B.I., LG. 000906, 25 gennaio 2005, *Condizioni generali*, art. 9; Sez. V, art. 9). Ciò spiega perché nella stessa lettera si precisasse che lo svincolo di tali attività poteva avvenire solo sulla base di "istruzioni concordi degli eredi o loro rappresentanti". E' infatti pacifico che nell'ipotesi in cui i cointestatari del deposito non abbiano il potere di compiere operazioni separatamente debba trovare applicazione la disciplina generale stabilita dall'art. 1772 c.c.

E' invece accaduto, come si è anticipato in narrativa, che la Banca, accogliendo la richiesta del soggetto cui i titoli erano intestati, ne abbia successivamente disposto il trasferimento presso altro intermediario, senza interpellare gli altri coeredi. La richiesta di chiarimenti avanzata con il reclamo è rimasta sostanzialmente inevasa, in quanto la Banca si è limitata a confermare il trasferimento dei titoli, senza spiegare in alcun modo come tale iniziativa potesse conciliarsi con le precisazioni contenute nella lettera del 13 giugno 2005. La risposta della Banca conteneva



inoltre alcune inesattezze in ordine all'identificazione dei titoli, puntualmente rilevate dal ricorrente.

Nelle controdeduzioni si puntualizza, *per la prima volta*, che i titoli erano inseriti "in un sottodeposito ... facente capo al rapporto cointestato". L'affermazione è però troppo generica perché se ne possa apprezzare il rilievo rispetto all'operazione contestata ed è rimasta comunque priva di qualsiasi evidenza documentale. La Banca - come si è già esposto - ha poi precisato che l'originale della disposizione di trasferimento è andato smarrito "a seguito dei lavori di ristrutturazione e di riammodernamento di tutta la Filiale" e non può quindi essere prodotto. E, sulla base di tali premesse, chiede che sia riconosciuta "la correttezza e la completezza dei chiarimenti già forniti all'interessato".

Non ritiene però il Collegio che sia possibile pervenire a tale conclusione.

E' infatti evidente, da un lato, che la produzione dell'originale dell'ordine di disposizione non sarebbe stata di per sé sufficiente a soddisfare l'esigenza di acquisire più precise informazioni in ordine alla natura del rapporto e alle prerogative dei singoli cointestatori del rapporto di deposito che avrebbe potuto essere assicurata solo attraverso la produzione dei documenti contrattuali, la quale è invece mancata; dall'altro, che, in difetto dell'originale dell'atto di disposizione, sarebbe stato comunque possibile (e doveroso, in applicazione di principi di lealtà e correttezza che le banche sono tenute ad osservare nei rapporti con la clientela: *Istr. Vigilanza, Tit. X, 1.2*, ora sostituite dalle *Disposizioni in tema di trasparenza del 29 luglio 2009, Sez. I, 1.4*) fornire copia delle registrazioni contabili dal quale sono state tratte le informazioni contenute nella lettera di risposta al reclamo e nelle controdeduzioni, come pure di ogni altro eventuale documento relativo al trasferimento dei titoli.

Si dispone, pertanto, che la Banca comunichi al ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione, copia del contratto di deposito nel quale erano custoditi i titoli descritti nella lettera raccomandata in data 13 giugno 2005; nonché delle registrazioni contabili e di ogni altro documento relativo al loro trasferimento in data 31 luglio 2007.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 822 del 28 luglio 2010

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE